



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ORDINANZA

N. 5 DEL 01-07-2016

Oggetto: LIMITAZIONI SUL CONSUMO DI ACQUA POTABILE. ANNO 2016.

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota prot. 4053 del 28.06.2016 trasmessa da Publiacqua S.p.A. con la quale si chiedeva di limitare il consumo di acqua ai solo fini igienici ed alimentari, evitando usi impropri e sprechi;

CONSIDERATO che, così come stabilito dall'art. 1, comma 1, della Legge 5 Gennaio 1994 n. 36, tutte le acque superficiali o sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa di salvaguardia e da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

VISTO altresì che secondo l'art. 2, comma 1, della citata L. 36/1994, l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi non essenziali, ammessi soltanto quando la risorsa è sufficiente ed a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;

CONSIDERATO che la portata idrica degli acquedotti comunali non consente di soddisfare i consumi per l'innaffiamento di orti, giardini, colture, per uso cantiere edile e comunque per usi diversi da quelli domestici;

RITENUTO indispensabile limitare il consumo dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali ai soli usi domestici;

VISTO il D.Lgs. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e trattamento acque reflue" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 26.03.1991;

VISTO il Regolamento sull'uso e distribuzione dell'acqua potabile approvato con Deliberazione consiliare n. 30 del 05.07.1964 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29/R del 26.05.2008 in materia di risparmio idrico;

VISTO l'Art. 48 dello Statuto del Comune;

CONSIDERATO che l'inosservanza dei Regolamenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

IL DIVIETO di usare l'acqua degli acquedotti comunali per gli usi diversi da quelli domestici.

E' quindi vietato l'uso dell'acqua potabile per l'innaffiamento di orti, giardini, colture, cantieri edili, lavaggio autoveicoli, riempimento piscine, ecc.

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed avrà efficacia fino al 30 settembre 2016 compreso;

I trasgressori saranno puniti con una sanzione di importo variabile **da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00** In caso di recidività è inoltre possibile la revoca della concessione dell'utenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

TRASMETTE

La presente ordinanza:

- al Corpo Unico di Polizia Municipale "Altavaldisieve", incaricato della vigilanza;
- alla Stazione dei Carabinieri di Londa;
- alla Soc. Publiacqua S.p.A.;
- all'albo pretorio del Comune per la pubblicazione.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso:

- 1) il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio;
- 2) il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio.

F.to
Il Sindaco
Aleandro Murras

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente (nr. 315 del registro delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2016 al 19-07-2016

Londa, li 04-07-2016

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO